REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA

SEZIONE SECONDA

in persona del dr. Eugenio Gatta ha emesso la seguente

SE NTENZA

nel giudizio di primo grado iscritto al n. 34278 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 201 7,
trattenuta in decisione all'udienza del 8.04 .202 1 posta in deliberazione il 5 luglio 2021 (data di scade nza
del termine per il deposito de lle memorie di replica) e vertente
tra
Condominio di R****e F****o S****o n. 38 Via P****A 909/923/937 in Roma , in persona
dell'T****a pro -tempore , Sig.ra E****o C****o, eletti vamente domiciliato in Roma al Viale dei
R****e S****o n. 44 2, presso lo s tudio dell'Avv. G****o Grimaldi , che lo rappresenta e difende in virtù di
giusto mandato a margine de ll'atto di citazione ;
- attore -
contro
Agenzia delle entrate -C****E , ai sensi dell'art. 1, comma 3 D.L. 22/10/2016 n. 193 convertito in
legge dalla L. 1/12/2016 n. 225 subentrata, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche
processuali, di Equitalia Serviz i di C****E S.p.A., società del U****o Equitalia, con sede legale in
Roma, via G. L****a 14, c.f. 13756881002, in persona del suo legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in Roma via D****i 13, presso lo studio dall'avv. R****i L arussa , che la
rappresenta e difende per procura allegata in calce al la comparsa di costituzione;

E

Roma Capitale in persona della C****e in carica pro tempore , G****A T****A A****i, elettivamente
domiciliata negli uffici dell'Av vocatur a M****a in Roma, via del Tempio di Giove n. 21, rappresentata
e difesa dall'Avv. F****o L****i in virtù di procura generale alle liti per atto del notaio B****i
Mar iconda rep. N. 12802 del 26.06.2017.
- convenut i -
OGGETTO: opposizione avv erso intimazione di pagamento.
CONCLUSIONI. Come da note scritte
Sentenza n. 14134/2021 pubbl. il 07/09/2021
RG n. 34278/2017
Repert. n. 16905/2021 del 07/09/2021

PREMESSO IN FATTO CHE:
Con atto di citazione , notificato in data 9/10 maggio 2017 , il Condominio di R****e F****o S****o n. 38 Via P****A 909/923/937 in Roma conveniva gli Ent i in ep igrafe al fine di ottenere l'annullamento d ell a cartella di pagamento n. 09720160149579140 notificata in data 31.03.2017 (ruolo n.
2016/009517 per l'anno 2011 e n. 2016/009518, per l'anno 2012) relativa alla tassa per l'occupazione delle aree pubbliche -- anni 2011 e 2012, emessa dalla EQUITALIA GERIT, per conto di Roma Capitale
per il complessiv o importo di EUR 30.795,06 .
A sostegno dell 'opposizione eccep iva: la nullit à dell'avviso per omessa motivazione ; l'illegittimita' della richiesta di pagame nto per mancanza dei requisiti di legge e più specificamente per mancanza del
presup posto impositivo atteso che l'occupazione dell'area tassata, non era avvenuta a seguito di specifico
atto concessorio, come prevede il D. Lgs. 507/93, bensì in sede di edi ficazione del fabbricato allorché,

cioè, l'area occupata era ancora privata e non appre sa dall'Amministrazione comunale, con conseguente
difetto dell'eccepito presupposto impositivo ; inammissibilita' della pretesa di pagamento atteso che in altro giudizio , con medesimo petitum e causa petendi, anche se inerente a diversa annualità , in data 08
giugno 2014 con sentenza, n 12765/14 la Seconda Sezione di questo Tribunale aveva dichiarato "non dovute le somme richieste da Roma C apitale quanto all'anno 2008 ... a titolo di Cosap relativamente a griglie ed intercapedini ubicate nell'area circostante il Condominio corrente in Roma, Via R****e Fulvi o
S****o 38, P****A, 909,923,937..." . in ragione della circostanza che Roma Capitale non è stata in grado di fornire alcuna prova né sulla circostanza che gli spazi interessati fossero pubblici, né che fosse
stata rilasciata alcuna concessione in relaz ion e all'occupazione in esame, e ta nto meno che vi fosse una
servitù.
Concludeva chiedendo: "Voglia l'On.le Tri bunale ad ito, respinta ogni contraria istanza, in accoglimento dei motivi suesposti; IN VIA PRELIMINARE : sospendere l'efficacia esecutiva della cartella di pagamento ruolo 2016/009517 e n. 2016/009518 - numero cartella 09720160149579140 - poiché dall'esec uzione de lle stesse deriverebbe al condominio danno grave e irreparabile sia in termini
economici sia per le conseguenze sfavorevoli che determinerebbe, circa la possibilità di fare fronte alle

altre spese di gestione ordinaria relative alle forniture prim arie. NEL MERITO : in accoglimento della

presente opposizione: 1. dichiarare l' illegittimità della richiesta di pagamento per mancanza dei requisiti
di legge; 2. dichiarare, che l'istante nulla deve a Roma Capitale e ad Equitalia P****i di C****E S.p. a, poiché la cartella di pagamento - ruolo n.2016/009517 e 2016/009518, numero cartella 09720160149579140, per le motivazioni sopra esposte ; 3. condannare Roma Capitale, in persona del legale rapp.te, e Equitalia P****i di C****E S.p.a , in persona del lega le rapp.te, solidalmente tra di

loro, alla refusione delle spese di giudizio. ".

pagina 3 di 5

L'Agenzia delle Entrate C****E si costituiva , eccependo preliminarmente, il proprio difetto di legittimazione passiva trattandosi contestazioni a fferenti esclusiv amente il rapporto esistente tra Roma
Capitale e il Condominio attore ed essendo incaricato della sola C****E del credito nella qualità di adiectus solutionis causa . Conclude va chiedendo : "Voglia l'On.le Tribunale adito, per tutti i motivi di cui
in n arrativa, respinta e disattesa ogni contraria istanza, deduzione e dif esa, così provvedere: 1)

Riconoscere e dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'Agente della C****E con riferimento alle questioni relative alla legittimità dell'iscrizi one a ruolo; 2) Rigettare ogni domanda avversaria formulata nei confronti di Agenzia Entrate - C****E; 3) Con vittoria di spese e competenze. ".
Roma Capitale si costituiva in giudizio contestando puntualmente ogni avversa eccezione, deducendo la legitt imità e fondatezza della pretesa di pagamento , richiamando in ultimo la sentenza della
Corte d'Appello n. 6496/2017, che aveva ritenuto fondato l'appello proposto da Roma Capitale avverso

altra sentenza del Tribun ale Ordinario di Roma n. 14826/2016 per "v iolazione di legge, insufficiente, erronea e/o contraddittoria motivazione della sentenza, nella parte in cui ha statuito sulla mancanza del

provvedimento concessorio quale presupposto dell'assoggettabilità del le griglie e delle intercapedini al
COSAP".
Conclude va chiede ndo: "Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito rigettare l'opposizione e, per l'effetto, confermare la cartella di pagamento n. 09720160149579140 emessa per l'omesso pagamento del COSAP
dovuto per griglie ed intercapedini . Con vittoria di competen ze, spese ed onorari. " -
Assegnati i termini ex art. 183 c.p.c. VI comma, non coltivati dalle parti l a causa veniva rinviata per la precisazione delle conc lusioni all'udienza in epigrafe .
Per quanto non espressamente riportato, si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132
c.p.c., così come inciso dall'art, 45, comma 17 legge 18.6.2009, n. 69.

MOTIVAZIONI

Si rileva, p reliminarmente, che la cartella esattoriale corrisponde a quanto il Comune ha chiesto, per il
pagamento di un canone annuo che assume essere dovuto dal condominio per l'occupazione permanente
di suolo comunale e che si è concretizzato con la realizzazione di griglie, intercapedini.
Giova rammentare che a tale richiesta di pagamento del Comune è sotteso, come referente normativo, l'art. 63 D.lgs n.446/97 e gli artt. 21 e 24 della deliberazione comunale n.27/2000 che, in particolare, consente alle p rovince ed ai comuni di prevedere con regolamento adottato a norma del precedente articolo 52 "che l'occupazione, sia perman ente che temporanea di strade, aree e relativi spazi soprastanti e
sottostanti appartenenti al proprio demanio o patrimonio indispon ibile, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, sia assoggettata al pagamento di un canone da parte del titola re della

concessione, determinato nel medesimo atto di concessione in base a tariffa .....il regolamento è informato ai seguenti cr iteri: a) previsione delle procedure per il rilascio, il rinnovo e la revoca degli atti
di concessione..... ".
A tale pr evisione il Comune si è da ultimo conformato avendo previsto all'art.1 della Deliberazione n.

27/2002 il rilascio dell'atto concesso rio per ogni forma di occupazione degli spazi comunali. Inoltre p er

quanto attiene, specificamente, alle griglie e alle int ercapedini il Comune di Roma ha autolimitato la sua
azione amministrativa con circolare n. 2637 del 21.1.99, ove ha affermato che la non tassabilità delle
griglie, intercapedini e simili, facenti parte del progetto di costruzione, autorizzato con la licenz a edilizia,
anche se l'area di sedime delle occupazioni è stata successivamente ceduta in proprietà al Comune oppure
su di essa si è costituita una servitù di pubblico passaggio" (il principio è stato ribadito con la nota n. 9459
del 4.2.00 del Dipartiment o II - U.O. Tributi). Risulta, inoltre, che il Comune di Roma si è conformato a
tale previsione, stabilendo all'art. 1 della Deliber azione n. 27/2002 il rilascio dell'atto concessorio per ogni
forma di occupazione degli spazi comunali.

Di conseguen za, alla luce della normativa suindicata, l'applicazione del canone di occupazione del suolo pubblico (cd. COSAP) presuppone che, in precedenza, sia stato rilasciato dal Comune un atto di concessione.

E', quindi, da evidenziare che, nel caso concreto, non risulta essere stata rilasciata alcuna concessione in relazione all'occupazione in esame, né può in ogni caso prescindersi dal testo della disposizione normativa dell' art. 63 del d.lgs n. 446/1997 alla cui stregua " .. Il pagamento del canone può essere anche previsto per l'occupazione di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi di legge.." di guisa che l'uso pubblico rilevante ai fini dell'esigibilità del c.o.s.a.p. è solo quello esercitato in forz a di " servitù di pubblico passaggio costituita nei modi di legge.." della cui costituzione, tuttavia, l'Ente territoriale non ha fornito alcuna prova, conseguendone che il Comune, non
può pretendere somme a titolo di canone di concessione.

Inoltre , a norma dell'art. 21 del D.Lgs. n. 46 del 1999, l'iscrizione a ruolo del credito vantato dal Comune di Roma, avente causa in un ra pporto di diritto privato, presuppone la formazione di un idoneo
"titolo avente efficacia esecutiva", che nel caso in esame non risulta essere stato formato dall'amministrazione né adottato ai sensi dell'art. 2 del r.d. 14 aprile 1910 n. 634, né ottenuto i n via giudiziale.

Pertanto, non sussisteva il potere dell'ente impositore convenuto di procedere alla C****E del credito mediante l'inoltro al Condominio in epigrafe della cartella esattoriale opposta in questa sede . Ogni ulterior e eccezione o deduzione deve ritenersi assorbita.

Si ritiene , infine , che le spese di lite che seguono la soccombenz a, veng ano liquidate come da dispositivo nei soli confronti di Roma Capitale, attesa l'estraneità dell'Ente esattore alle vicende ant eriori
alla formazione del ruolo.

P.Q.M.

Il Giudice Unico del Tribu nale di Roma, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza disattesa,
definitivamente pronunciando, così provvede:

a)- dichiara non dovuta dal Condominio di R****e F****o S****o n. 38 Via P****A 909/923/937 in Roma la somma richiesta da Roma Capitale per un import o complessivo pari ad Euro EUR 30.795,06 , oltre
accessori con la cartella esattoriale di pagamento n. 09720160149579140 notificata in data 31.03.2017

(ruolo n. 2016/009517 per l'anno 2011 e n. 2016/009518, per l'anno 2012) relativa alla tassa per l'occupazione delle aree pubbliche -- anni 2011 e 2012 e per l'effetto ne dispone l'annullamento per quanto esposto in parte motiva;

- condanna Roma Capitale alla rifusione delle spese di lite sostenute dall'attore, che liquida in complessivi
  ¼ 3.800,00 per compensi , EUR 753, 00 per esborsi, oltre spese forfettarie ed accessori di legge ;
- compensa integralmente le spese di giudizio con l'Agenzia delle Entrate -C****E.

Roma, 6.09.20 21

IL GI UDICE

(Eugenio Gatta)